

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo III - Delle impugnazioni

Art. 336 Effetti della riforma o della cassazione

La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata [c.p.c. [386](#)].

La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.